

ATTO DEL GOVERNO 374 SOTTOPOSTO A PARERE
PROPOSTA DI EMENDAMENTI
alla legge L. 21 ottobre 2021, n. 147 (in G.U. 23/10/2021, n. 254)
di conversione del Decreto-Legge 24 agosto 2021, n. 118
ESPERTO NEGOZIATORE

1. Premessa

La legge 21.10.2021, n. 147, di conversione del D.l. 24.08.2021, n. 118, recante <<Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale>> - pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale, n. 254 del 23.10.2021 – ha introdotto diverse modifiche al testo normativo originariamente formulato, che non appaiono, tuttavia, corrette né rispondenti alla ratio della disposizione.

L'art. 3, comma terzo, del testo novellato prevede, infatti, per i dottori commercialisti, quali requisiti di accesso all'elenco degli esperti in composizione negoziata della crisi, in aggiunta all'iscrizione da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, l'aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa.

L'iscrizione in tale elenco è, altresì, subordinata, ai sensi del successivo comma quarto dell'art. 3, al possesso della specifica formazione disposta dal decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021.

Queste limitazioni non erano, tuttavia, contemplate nella nativa formulazione del D.l. 24.08.2021, n. 118, tal riguardo ci appare opportuno, in ragione delle precipue attribuzioni e connotazione della professione degli iscritti all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

L'iscrizione in tale Albo presuppone, infatti, il proficuo svolgimento di uno specifico percorso di studi universitari, l'assolvimento del tirocinio ed il superamento dell'esame di Stato per l'abilitazione alla professione; adempimenti, dunque, idonei ad assicurare la piena preparazione nelle materie attinenti alla gestione ed alla consulenza societaria ed in particolare alla crisi d'impresa, all'analisi economico-finanziaria dei bilanci, alla conoscenza degli intermediari finanziari ed al diritto del lavoro.

Ben più di altre categorie professionali, invero, l'attività dei dottori commercialisti, iscritti nella sezione A dell'Albo richiamato, è caratterizzata da un continuo contatto con le imprese, siano esse in bonis o in crisi, alle quali è fornita quotidianamente consulenza e supporto specializzato nelle scelte gestionali ed imprenditoriali.

La specificità del percorso formativo e la natura delle prestazioni rese rendono, perciò, ultronea ed inconferente la richiesta del possesso di un'esperienza pregressa in materia di ristrutturazione aziendale e crisi d'impresa, visto che tali attività rientrano, in un rapporto di species a genus, nelle più ampie che caratterizzano questa professione.

A tal riguardo, peraltro, l'attuale formulazione della norma, nel richiamare genericamente <<ristrutturazioni aziendali e crisi d'impresa>>, rischia di divenire - specie se, come prevedibile, la sua interpretazione resti demandata ai differenti ordini territoriali e professionali - oggetto di ampie e variegata esplicitazioni. Sarebbe, al più, utile precisare, in considerazione delle richiamate attività ordinariamente e normalmente svolte da un dottore commercialista, che possa costituire titolo preferenziale l'aver svolto attività di mediazione ed arbitrato, di gestore di crisi da sovraindebitamento, o attività di advisor, di consulente societario, di controller di gestione, di amministratore di imprese o ancora di aver ottemperato alla funzione di attestatore di piani d'impresa in operazioni concorsuali.

Del pari, il requisito contenuto al comma quarto del citato articolo 3, ove si dispone che l'iscrizione all'elenco de quo sia "altresì" subordinata a specifica formazione, rischia di limitare l'accesso al suddetto elenco, determinando non solo evidenti barriere all'accesso, ma altresì ostacoli al mantenimento nel tempo dell'elenco in esame. Occorrerebbe, perciò, attribuire al termine "altresì" valore disgiuntivo e alternativo. Detta, formazione, inoltre, deve essere differenziata in base all'appartenenza dell'esperto ai diversi ordini professionali, dunque, alle competenze precipue di ciascuna professione, oltreché legata alle richiamate esperienze.

- **Proposta di Modifica normativa¹:**

Art. 3 legge 21.10.2021, n. 147, di conversione del D.l. 24.08.2021, n. 118

(Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell'esperto).

- 1. È istituita una piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito internet istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. La piattaforma è gestita dal sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per il tramite di Unioncamere, sotto la vigilanza del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico.

2. Sulla piattaforma sono disponibili una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento, un test pratico per la

¹ Elaborata per AIDC da Paola Piantedosi, Simona Natoli, Luca Muscolino, Alessandro Solidoro

verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, accessibile da parte dell'imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati, e un protocollo di conduzione della composizione negoziata. La struttura della piattaforma, la lista di controllo particolareggiata, le modalità di esecuzione del test pratico e il contenuto del protocollo sono definiti con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano è formato, con le modalità di cui al comma

5, un elenco di esperti nel quale possono essere inseriti: *gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili*; ~~gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili~~ *e all'albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa; gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati. Possono inoltre essere inseriti nell'elenco coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.*

4. L'iscrizione all'elenco di cui al comma 3 è altresì subordinata al possesso della specifica formazione prevista con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui al comma 2.

5. La domanda di iscrizione all'elenco è presentata agli ordini professionali di appartenenza dei professionisti richiedenti e, per i soggetti di cui al comma 3, secondo periodo, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo di regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano competente per il luogo di residenza. La domanda è corredata della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui ai commi 3 e 4, di un'autocertificazione attestante l'assolvimento degli obblighi formativi e di un curriculum vitae, a sua volta oggetto di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.

445, dal quale risulti ogni altra esperienza formativa in materia, anche nelle tecniche di facilitazione e mediazione, valutabile all'atto della nomina come titolo di preferenza. La domanda contiene il consenso dell'interessato al trattamento dei dati comunicati al momento della presentazione dell'istanza di iscrizione, ai sensi dell' pubblicazione di cui al comma 9. Ciascun ordine professionale, verificata la completezza della domanda e della documentazione, comunica i nominativi dei professionisti in possesso dei requisiti di cui ai commi 3 e 4 alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo della regione in cui si trova o alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura

delle Province autonome di Trento e di Bolzano per il loro inserimento nell'elenco previsto dal comma 3. Gli ordini professionali, con riferimento ai dati dei rispettivi iscritti, e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con riferimento ai soggetti di cui al comma 3, secondo periodo, designano i responsabili della formazione, della tenuta e dell'aggiornamento dei dati degli iscritti all'elenco unico e del trattamento dei dati medesimi nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196. I responsabili accertano la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti secondo quanto previsto dall'articolo 71 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. La domanda è respinta se non è corredata di quanto previsto dal secondo e terzo periodo e può essere ripresentata. I consigli nazionali degli ordini professionali disciplinano con regolamento le modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli ordini professionali e comunicati alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la formazione dell'elenco di cui al comma 3. Ai fini del primo popolamento dell'elenco, fino al 16 maggio 2022, l'aggiornamento dei dati comunicati dagli ordini professionali è continuo e, a partire dal 17 maggio 2022, avviene con cadenza annuale. Gli ordini professionali comunicano tempestivamente alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura l'adozione, nei confronti dei propri iscritti, di sanzioni disciplinari più gravi di quella minima prevista dai singoli ordinamenti nonché l'intervenuta cancellazione dei professionisti dagli albi professionali di appartenenza perché vengano cancellati dall'elenco. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ricevute le comunicazioni di competenza degli ordini professionali, provvedono senza indugio all'aggiornamento dell'elenco unico; esse curano direttamente l'aggiornamento dei dati dei soggetti di cui al comma 3, secondo periodo, secondo le tempistiche stabilite nel nono periodo e provvedono alla loro tempestiva cancellazione ove sia intervenuta una causa di ineleggibilità ai sensi dell'articolo 2382 del codice civile.

6. La nomina dell'esperto avviene ad opera di una commissione che resta in carica per due anni. La commissione è costituita presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano ed è composta da:

a) un magistrato designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del capoluogo di regione o della Provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che ha ricevuto l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1;

b) un membro designato dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso la quale è costituita la commissione;

c) un membro designato dal prefetto del capoluogo di regione o della Provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che ha ricevuto l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1.

7. Il segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede dell'impresa, ricevuta l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, nei successivi due giorni lavorativi, la comunica alla commissione costituita ai sensi del comma 6, unitamente a una nota sintetica contenente l'indicazione del volume d'affari, del numero dei dipendenti e del settore in cui opera l'impresa istante. Entro i cinque giorni lavorativi successivi la commissione nomina l'esperto nel campo della ristrutturazione tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma 3 secondo criteri che assicurano la rotazione e la trasparenza e avendo cura che ciascun esperto non riceva più di due incarichi contemporaneamente. La nomina può avvenire anche al di fuori dell'ambito regionale. La commissione tiene conto della complessiva esperienza formativa risultante dal curriculum vitae di cui al comma 5.

8. La commissione, coordinata dal membro più anziano, decide a maggioranza. Ai suoi membri non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

9. Gli incarichi conferiti e il curriculum vitae dell'esperto nominato sono pubblicati senza indugio in apposita sezione del sito internet istituzionale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del luogo di nomina e del luogo dove è tenuto l'elenco presso il quale l'esperto è iscritto, nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 e del citato codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, omissis ogni riferimento all'imprenditore richiedente.

10. Per la realizzazione ed il funzionamento della piattaforma telematica nazionale di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 700.000 per l'anno 2022 e di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 700.000 per l'anno 2022 e l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2023.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

*

2. Premessa

In tema di prededucibilità dei crediti è stabilito dal DDLGS tale diritto, che comporta la piena soddisfazione di talune figure professionali che intervengono nel processo di composizione della crisi, al fine di evitare l'effetto paradossale che, chi concorre con la propria opera intellettuale all'accesso alla procedura, non veda poi decurtati i compensi proprio per effetto dell'accesso alla procedura stessa.

Fermo restando la condivisa impostazione, tale privilegio è tuttavia circoscritto all'ipotesi in cui il piano o l'accordo, al quale si concorre con la propria opera, venga omologato.

Si genera così un caso paradossale: l'attestatore che, in scienza, non attesti il piano sottopostogli, ovvero che neghi la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle procedure alternative, vede i propri compensi potenzialmente (e molto verosimilmente) decurtati nella (si deve ipotizzare) imminente procedura di crisi. Tale impianto, oltre ad apparire evidentemente ingiusto verso l'attestatore che ritenga di dover negare l'espressione positiva di sussistenza dei requisiti, potrebbe in talune situazioni minare l'indipendenza del professionista che vede diversamente tutelato il proprio onorario nel caso di concessione dell'attestazione, o di sua negazione.

Si vuole perciò proporre la indifferenza dell'esito del giudizio, positivo o negativo, rispetto al trattamento economico dell'opera dell'attestatore.

- **Proposta di Modifica normativa²:**

Art.6 legge 21.10.2021, n. 147, di conversione del D.l. 24.08.2021, n. 118

(Prededucibilità dei crediti)

1. Oltre ai crediti così espressamente qualificati dalla legge, sono prededucibili:

a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento;

b) i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato ~~e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati;~~

² Elaborata per AIDC da Paola Piantedosi, Simona Natoli, Luca Muscolino, Alessandro Solidoro

- c) i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato ~~e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 47;~~
- d) i crediti legalmente sorti durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi.
2. La prededucibilità permane anche nell'ambito delle successive procedure esecutive o concorsuali.

*

3. Premessa

La norma prevede l'intervento di un professionista che presti pareri formali la veridicità e la fattibilità del piano presentato dall'imprenditore.

Al fine di consentire che tale professionista possa operare con criteri omogenei nel territorio nazionale, e che con medesima omogeneità venga vagliato il proprio operato in contesti patologici da cui potrebbe discendere la necessità di un giudizio in merito alla validità di tali espressioni di pareri, è indispensabile che si faccia espressamente riferimento a standard professionali la cui emanazione sarebbe poi nei fatti demandata agli Ordini Professionali tra i quali deve essere scelto l'attestatore.

- **Proposta di Modifica normativa³:**

Art. 64 bis legge 21.10.2021, n. 147, di conversione del D.l. 24.08.2021, n. 118

(Piano di Ristrutturazione soggetto ad Omologazione)

1. ...omissis

2. ...omissis

3. Un professionista indipendente attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, *secondo gli standard professionali previsti per l'incarico.*

³ Elaborata per AIDC da Paola Piantedosi, Simona Natoli, Luca Muscolino, Alessandro Solidoro

Art. 87 legge 21.10.2021, n. 147, di conversione del D.l. 24.08.2021, n. 118

(Contenuto del Piano di Concordato)

1. ...omissis

2. ...omissis

3. *Il debitore deposita, con la domanda, la relazione di un professionista indipendente, redatta secondo gli standard professionali previsti per l'incarico, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano e, in caso di continuità aziendale, che il piano è atto a impedire o superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano.*

*

4. Premessa

Vi sono ulteriori circostanze che potrebbero rendere vano il ricorso all'Istituto della composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa, in particolare risultano rilevanti:

- 1) l'impossibilità di accedere alla Transazione fiscale ex art.182-ter Legge Fallimentare;
- 2) la tassazione delle sopravvenienze derivanti dallo stralcio dei debiti.

- 1) Transazione fiscale

Con particolare riguardo alla transazione fiscale si rende necessario introdurre nel corpo normativo un nuovo articolo, che statuisca la possibilità di avvalersi della transazione fiscale anche per la procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa. In tale ottica occorre, altresì, estendere l'art.182-ter anche al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'art.18 del DL 118/2021.

- 2) Tassazione delle sopravvenienze attive

Modifica con pari valenza deve essere apportata al DPR 917/1986, al fine di estendere alle procedure di composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa e di concordato semplificato il regime di favore sulla tassazione delle sopravvenienze attive.

- **Proposta di Modifica normativa⁴:**

Art. 18 legge 21.10.2021, n. 147, di conversione del D.l. 24.08.2021, n. 118

(Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio)

1. (omissis)

2. (omissis)

3. (omissis)

4. (omissis)

5. (omissis)

6. (omissis)

7. (omissis)

8. *Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 173, **182 ter**, 184,185,186 ,217-bise 236 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sostituita la figura del commissario giudiziale con quella dell'ausiliario. Ai fini di cui all'articolo 173, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il decreto di cui al comma 4 equivale all'ammissione al concordato.*

- **Proposta di Modifica normativa⁵:**

Art.88 Decreto del Presidente della Repubblica - 22/12/1986, n. 917

(sopravvenienze attive)

1. (omissis)

2. (omissis)

3. (omissis)

3-bis. (omissis)

4. (omissis)

4-bis. (omissis)

⁴ Elaborata per AIDC da Paola Piantedosi, Simona Natoli, Luca Muscolino, Alessandro Solidoro

⁵ Elaborata per AIDC da Paola Piantedosi, Simona Natoli, Luca Muscolino, Alessandro Solidoro

4-ter. Non si considerano, altresì, sopravvenienze attive le riduzioni dei debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio o di procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni, o per effetto della partecipazione delle perdite da parte dell'associato in partecipazione. In caso di concordato di risanamento, di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell' articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , di una procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa, di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio del decreto legge 24 agosto 2021, n.118, ovvero di un piano attestato ai sensi dell' articolo 67, terzo comma, lettera d), del citato regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese, o di procedure estere a queste equivalenti, la riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all'articolo 84, senza considerare il limite dell'ottanta per cento, la deduzione di periodo e l'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica di cui all' articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui al comma 4 dell'articolo 96 del presente testo unico. Ai fini del presente comma rilevano anche le perdite trasferite al consolidato nazionale di cui all'articolo 117 e non ancora utilizzate. Le disposizioni del presente comma si applicano anche per le operazioni di cui al comma 4-bis 8 (B).

5. (omissis).

*** * ***